

Bollettino ufficiale dell'UNEBA  
Unione Nazionale  
Istituzioni e Iniziative  
di Assistenza Sociale

*nuova*

anno XXXVI - n. 6/7 - 2010  
spediz. in abb. post. - D.L. 353/2003  
(conv. in L. 27/02/2004 n.46)  
art. 1 comma 2 e 3, Roma

# *proposta*



Foto di copertina:  
*Il Villaggio  
del Fanciullo  
di Trieste.*  
(vedi pag. 18)



*nuova  
proposta*

- 3 – LA RIFORMA DELLE ASSOCIAZIONI  
E DELLE FONDAZIONI
- 4 – POCHI FIGLI E MOLTO COSTOSI
- 5 – I BAMBINI “BENE COMUNE”  
DEL NOSTRO FUTURO
- 7 – DALL’ISTITUTO PER I MINORI  
ALLE COMUNITA’ EDUCATIVE
- 9 – LA RISORSA DELL’UMORISMO
- 11 – BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’  
ORGANIZZATA
- 14 – CASE PER FERIE
- 16 – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
- 17 – BENEDETTO XVI INCONTRA GLI OSPITI  
DEL “COTTOLENGO”
- 18 – IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI TRIESTE
- 19 – NORME GIURIDICHE - GIURISPRUDENZA -  
CONSULENZA
- 24 – COLPO D’ALA: PELLEGRINO NEL TEMPO

Ricordiamo che l’UNEBA ha il suo sito [www.uneba.org](http://www.uneba.org) dove si trovano notizie aggiornate sulle varie tematiche che interessano i nostri associati e coloro, Istituzioni comprese, che operano nei settori socio – assistenziali. Per ricevere il servizio di Newsletter, in funzione dal 2008, scrivere a [info@uneba.org](mailto:info@uneba.org).

# LA RIFORMA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI

di Maurizio Giordano

Il Governo ha allo studio la riforma delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute disciplinate dal Libro I del codice civile ed intende portare il relativo disegno di legge in Consiglio dei ministri prima dell'estate. Un primo progetto è stato elaborato dal Ministro della Giustizia, on. Angelino Alfano, che ne ha dato annuncio anche alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, che ha all'esame una analoga proposta di legge (on. Vietti, n. 1090) della quale è già terminata la fase della discussione generale per il successivo passaggio alla discussione degli articoli e dei relativi emendamenti. Un tema cui l'UNEBA ha sempre dedicato la massima attenzione, sia per la rilevanza di questi soggetti giuridici nella vita del Paese, sia perché interessa direttamente tutti i suoi associati.

In questa fase il Ministro ha aperto un confronto con RETINOPERA, che ha incontrato due volte - il 14 ed il 21 aprile - soffermandosi a lungo in confronti approfonditi e diretti sul disegno di legge delega - che aveva fatto precedentemente avere a RETINOPERA - mettendo in rilievo l'impegno del Governo a dare attuazione ai principi di sussidiarietà sociale, di pluralismo e di libertà di associazione affermati dalla Costituzione e soffermandosi sui principali aspetti del testo.

Queste le linee fondamentali dello schema di disegno di legge governativo che, secondo quanto affermato nella relazione, si ispira al rispetto per la libertà e capacità di autodeterminazione dei privati di modo che l'azione dei pubblici poteri trovi la sua ragione d'essere "solo quando vi è la necessità di un intervento sussidiario rispetto al libero dispiegamento dell'autonomia privata":

- semplificazione e "deamministrativizzazione" della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica;
- distinzione netta tra associazioni, fondazioni, comitati, altre figure giuridiche; parificazione soggettiva di enti riconosciuti ed enti non riconosciuti (da considerare come centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive distinti dalle persone che li compongono);
- riconsiderazione globale della disciplina degli enti di cui al Libro I del codice civile;
- garanzia della più ampia autonomia statutaria, con riferimento alle strutture organizzative, all'amministrazione, alla

rappresentanza, ai procedimenti decisionali, riducendo al minimo la disciplina imperativa ed inderogabile (da rafforzare invece per gli enti che si avvalgano prevalentemente di "dotazioni di natura pubblica anche sotto forma di finanziamenti");

- assicurazione del diritto degli associati (informazione, partecipazione, limiti alla raccolta delle deleghe);
- disciplina dell'eventuale esercizio di impresa in via strumentale e applicazione, con gli opportuni adattamenti, della disciplina dell'insolvenza.

Specifiche norme sono previste per le associazioni non riconosciute e per quelle riconosciute (voto agli associati, informazione, costituzione di organi di controllo interno, pubblicazione del bilancio) e delle fondazioni (patrimonio, distinzione tra quelle che perseguono scopi di utilità collettiva-pubblica o privato sociale e quelle che perseguono scopi privati, contenuto minimo degli statuti, pubblicità dei bilanci).

Per RETINOPERA il coordinatore Franco Pasquali ha espresso apprezzamento sia per l'iniziativa, da lungo attesa nell'ambito del Terzo settore, sia per la disponibilità ed attenzione, mentre Maurizio Giordano ha esposto le principali osservazioni maturate in seno al gruppo di lavoro che ha esaminato il progetto di legge. In particolare ha fatto rilevare: il persistere di un clima di sfiducia nei confronti di questi soggetti, evidente nell'elencazione delle disposizioni inderogabili che dovranno essere previste dalla legge, con lesione dell'autonomia statutaria; l'eccessivo rinvio alle norme del libro V del codice civile relative alle società di capitali; la scarsa differenziazione tra associazioni riconosciute e non riconosciute; le incertezze di raccordo con la vigente legislazione speciale.

In particolare è stata richiamata l'attenzione del Ministro su alcuni aspetti (principio "un associato, un voto" e incertezze nei limiti delle deleghe; obbligo di comunicazione ai soci di tutta una serie di dati e notizie, tra cui i bilanci; poteri dell'Assemblea, obbligo di deposito dei bilanci al Registro delle persone giuridiche; obbligo di codici etici e di modelli organizzativi, etc.). Molte di queste disposizioni appaiono eccessive specialmente nei casi di associazioni di ridotte dimensioni e limitate risorse finanziarie e strutturali. Il Ministro Alfano ha assicurato la massima considerazione di tali osservazioni, che sono state condivise dai Presidenti dei 18 organismi presenti in RETINOPERA, che rappresentano la parte preponderante del c.d. associazionismo cattolico, una realtà ormai largamente costitutiva del sistema di *welfare* italiano e diffusa su tutto il territorio.



nuova  
proposta

# POCHI FIGLI E MOLTO COSTOSI

di Renato Frisanco \*

Il nostro Paese è, nel mondo, tra quelli con la popolazione più vecchia in assoluto non solo perché la gente vive più a lungo ma anche perché nascono meno figli. Il tasso di fecondità delle donne italiane è decisamente basso: 1.33 bambini per donna, vale a dire che una coppia non riesce nemmeno a riprodurre un numero di figli in grado di sostituirla. Se non ci fossero gli immigrati che compensano il calo di fecondità delle donne italiane, il nostro Paese sarebbe destinato ad un progressivo declino.

Tra i motivi che vengono addebitati al calo di nascite nel nostro Paese vi sono sia la tensione delle donne ad inserirsi nel mondo del lavoro, sia i problemi maggiori che esse incontrano, in termini di instabilità, di minori garanzie e che in molti casi richiede alle donne più istruite (e in media lo sono più dei maschi) di scegliere tra i figli o la carriera. E spesso a procrastinare nel tempo la maternità con il risultato di generare meno figli. Anche in periodi di crisi economica di lungo periodo come questa, per motivi strutturali e planetari, mettere al mondo un figlio non è facile perché richiede ai genitori un atto di fiducia nel futuro, a fronte di una minore disponibilità media di reddito. Vi è un comprovato rapporto lineare tra rischio di povertà e numerosità dei figli per cui quando nella famiglia ne sono presenti almeno tre l'incidenza della povertà assoluta è doppia (8%) rispetto a quella calcolata per il complesso delle famiglie italiane (4,1%) e tripla rispetto a quella stimata per le coppie con un solo figlio (2,6%). Tanto è vero che un sociologo della famiglia come il prof. Pierpaolo Donati, che ha curato una recente ricerca del CISF (Centro Italiano per gli Studi sulla Famiglia) dal titolo "Il costo dei figli" (Franco Angeli, 2010), afferma che «la popolazione italiana sopravvive decentemente proprio perché rinuncia ad avere figli».



nuova  
**proposta**

4

Il costo unitario dell'allevamento/mantenimento di un figlio è oggi più alto di un tempo ed è stato stimato nella ricerca del CISF. Esso ammonterebbe a 317 euro al mese, cioè 3.800 euro l'anno per i figli in età 0-5 anni e cresce progressivamente con l'età per cui in media il costo di accrescimento di un figlio (mantenimento compreso) è di **798 euro al mese**, equivalente ad un vero e proprio mutuo, circa 9.000 euro annui. Ed è una spesa condizionata dai limiti di reddito perché le fa-

miglie che se lo possono permettere spendono molto di più, come attesta la ricerca del CISF (quelle benestanti spendono l'83% in più rispetto a quelle povere). E' evidente, tra l'altro, come il differenziale di spesa tra le famiglie generi una reale discriminazione nelle opportunità di crescita e quindi nel destino sociale delle persone perpetuando le disuguaglianze sociali.

Il figlio diventa comunque per tutte le famiglie un investimento di lungo corso per il dilatarsi dei tempi di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (soprattutto in modo stabile) e comporta una dipendenza dai genitori ben oltre i 30 anni dei figli con relativa convivenza nel nucleo domestico primario.

A fronte di tale situazione lo Stato italiano invece di praticare una **politica di equità fiscale** verso la famiglia con figli la penalizza in proporzione diretta al numero di questi. Non vi sono dati molto recenti per documentare lo scarso sforzo dello Stato nell'agevolare il carico economico delle famiglie con figli. E' certo però che nel 2005 la spesa sociale a favore della famiglia e dell'infanzia in Italia era solo dell'1,1% del PIL, con un divario consistente rispetto a quanto si verificava in altri Paesi dell'Europa, come la Germania (3,2%) o la Francia (2,5%). Eppure si tratta di una spesa ad elevato rendimento sociale. Nonostante le annunciate proclamazioni di uomini politici al governo non viene ancora attuato nel nostro Paese il "**quoziente familiare**" che garantirebbe sgravi fiscali più alti al crescere del numero dei componenti.

Occuparsi direttamente della cura di un figlio richiede anche un'altra risorsa, il **tempo**, di cui spesso i genitori difettano, soprattutto se lavorano entrambi. Anche quando essi sono in grado di remunerare dei sostituti educativi non mancano alcuni contraccolpi problematici come la tendenza a compensare i figli della minor attenzione dispensando loro beni materiali, la forte esposizione dei figli ai media elettronici con i relativi rischi, il prevalere di una visione della vita connessa con gli aspetti strumentali più che con quelli espressivi e valoriali, la tendenza a scoraggiare il determinarsi di momenti/situazioni importanti di dialogo e comunicazione reciproca. Se il figlio è unico diventa anche più faticoso organizzargli il tempo libero fuori di casa con attività e più prezioso il "capitale sociale" della famiglia, la sua capacità di scambiare accoglienza con altre famiglie

(segue a pag. 23)



# I BAMBINI "BENE COMUNE" DEL NOSTRO FUTURO

di Giovanni Santone

**H**o sottomano il **Rapporto 2009 del CIsf (Centro internazionale studi famiglia)** di Milano su **IL COSTO DEI FIGLI** *Quale welfare per le famiglie?*

Il documento evidenzia dieci questioni aperte, che riguardano la situazione attuale, il costo reale dei figli e le sfide per un nuovo welfare relazionale. In termini economici i figli costano più che in altri Paesi (317 euro al mese è la spesa per un bambino fino a 5 anni). Un altro dato del Rapporto fa riflettere: in un Paese come l'Italia, dove non passa giorno che non si affermi che la famiglia è al centro della politica, si spende l'1,1% del Pil, rispetto al 2,5% della Francia e al 3,2% della Germania.

Ma quello che mi ha incuriosito è il titolo delle ultime questioni: *Le sfide per un nuovo welfare relazionale*. Si afferma che i figli non rappresentano un "bene" nel senso tradizionale dell'analisi economica, ma sono il "bene comune" del nostro futuro. Ciò vuol dire - come afferma il Rapporto - che la questione della natalità non può essere circoscritta alla sola sfera privata, ma investe la continuità e il futuro della comunità sociale. Se è così il loro costo non dovrebbe far carico - come avviene - prevalentemente sulla responsabilità privata della famiglia. E proseguendo nel ragionamento questo vuol dire sostenere le relazioni familiari nella cura dei figli.

In tal senso deve affermarsi una nuova cultura che ponga al centro della politica i bambini.

Prendo spunto da questi cenni per sviluppare **alcune considerazioni sul "bene" figli**, come a volte si afferma con una certa enfasi, anche se non sempre vi è coerenza nei comportamenti di genitori e istituzioni. Nessun dubbio che oggi esistono due modi per essere figli: si nasce tali o si acquisisce lo status di figlio mediante l'adozione. Ma

spetta solo ai genitori farsi carico del futuro dei figli? Da quanto accennato in precedenza **si può essere considerati figli anche se non nati da quella mamma e quel papà, né dagli stessi formalmente adottati**. Presumo che questa sia la situa-



zione dei due ragazzi filippini, Gianmarco e Raymond, di cui la stampa ha ampiamente parlato a metà aprile, quando è mancato l'attore Vianello. In realtà i due ragazzi, a mio avviso, sono stati considerati come figli, in quanto i coniugi Vianello hanno svolto nei loro confronti il ruolo di genitori, anche se non abbiano potuto adottarli in modo formale, mancando uno dei requisiti della legge, quello dell'età di chi adotta (in *latino* "adoptio sequitur natura-

turam", come avviene per i genitori biologici), né conseguentemente poteva esserci l'atto del Tribunale per i minorenni, unico organo deputato a rendere formale l'adozione.

**In quanto tutore di minori**, devo anche dire che ho vissuto esperienze interessanti, a volte contraddittorie, di provvedimenti di adozione e di affidamento. Riporto di seguito alcuni esempi.

E' la storia di Carlo (lo indico con questo nome), che i servizi sociali del Comune avevano affidato all'età di 6 anni ad una coppia di coniugi, in quanto la madre, a seguito della morte del marito, non era più in grado, dal punto di vista anche psichico, di seguire il figlio.

Un paio di anni dopo veniva a mancare anche la madre. Per questo si poneva per Carlo il problema di una famiglia. La storia si complica quando appaiono i parenti dei genitori di Carlo, che, per beghe familiari, erano stati sempre assenti dalla vita del bambino, né minimamente si erano preoccupati di lui. Come tutore fui presente all'inventario dei beni di Carlo (erano di una certa consistenza), ma anche dovetti assistere alle accuse



che zii e zie, senza alcun pudore, si scaricavano reciprocamente, dimenticandosi della loro assenza nei momenti difficili del nipote. Era proprio il caso del film "parenti serpenti" poco interessati al bene del bambino. Sulla base delle valutazioni dei servizi sociali, che attestavano che Carlo ormai si era ben inserito nella famiglia affidataria, espressi al giudice del Tribunale per i minorenni la mia convinzione sull'opportunità di trasformare, cosa non facile, l'affidamento in adozione.

Infatti le motivazioni di inadeguatezza dei parenti convinsero il giudice, che quella era la scelta giusta, sulla base dell'interpretazione della legge che deve far prevalere l'interesse del bambino.

Analogo caso, ma ancora più complesso, fu quello della bambina di 4 anni, che chiamerò Stefania, che viveva in un campo nomadi. L'avventura di Stefania inizia con l'arresto della madre in una delle retate anti-prostituzione e il conseguente rimpatrio. Stefania viveva insieme ad altri bambini presso una famiglia del campo nomadi. Quale soluzione per Stefania? Subito vi fu la disponibilità di genitori italiani pronti ad adottare quella splendida bambina. Anche in questo caso la soluzione, in attesa del rimpatrio dopo alcuni mesi, affidandola formalmente alla nonna che viveva in un piccolo Paese della Serbia, fu quella di lasciare la piccola alla famiglia nomade con una numerosa prole, che ne ebbe cura.

Accanto a questi casi, che mostrano che occorre **dare priorità all'interesse e al bene futuro del bambino**, purtroppo devo ricordare la violenza esercitata nei confronti di un minore dell'età di 4 anni che era in affidamento temporaneo (e bene inserito) presso una famiglia. Contrariamente a quanto ci si aspettava, il Tribunale dichiarò lo stato di abbandono e quindi l'adottabilità del piccolo Marco (ovviamente non è questo il suo vero nome). Nonostante la valutazione positiva e la richiesta di mantenere l'affidamento temporaneo ancora per qualche mese, giunse improvvisa la decisione perentoria del Tribunale di consegnare Marco a una coppia di genitori dichiarati idonei per l'adozione. Era la vigilia di Natale. Ancora oggi sono convinto che Marco, strappandolo alla famiglia affidataria, era stato considerato come oggetto da mostrare sotto l'albero di Natale.

E continuando in questo discorso è anche capitato che da parte di genitori dichiarati

idonei per l'adozione ci fosse la pretesa di poter scegliere il bambino, caso mai con gli occhi azzurri e biondo di capelli, contro il principio che l'adozione ha la finalità di dare una famiglia ad un bambino, spesso con problemi. In questo senso plaudo alla linea del procuratore della Cassazione che alla fine di aprile ha smentito il tribunale di Catania che aveva accolto l'orientamento che le coppie adottive potessero esprimere tali preferenze.

Dopo un alternare da parte dei tribunali di provvedimenti come quelli accennati, dovrebbe tornare a prevalere, come peraltro richiedono varie associazioni che si interessano dell'infanzia, **l'interesse del minore ad avere una famiglia definitiva, quando lo stato di abbandono è proclamato, mentre l'affidamento dovrebbe essere limitato nel tempo, in attesa del rientro nella famiglia di origine o - se non possibile - nell'adozione.**

Le soluzioni, a volte contraddittorie degli organi giudiziari, a mio avviso potrebbero essere evitate con il **superamento della frantumazione delle competenze** tra tribunale per i minorenni, giudice tutelare, tribunale ordinario. Un provvedimento del Parlamento (già altre volte proposto) è quello di prevedere in ambiti territoriali regionali e sub-regionali (in caso di grandi regioni) un unico organo della giustizia, il **tribunale per la famiglia, con la presenza di giudici preparati, affiancati da esperti dell'area sociale ed educativa.**

A parte nuovi strumenti, come quello sopra accennato, credo che quanti operano a contatto con i minori dovrebbero spendersi per tenere vivo **il dibattito sul bene futuro** - come si diceva all'inizio - **costituito dal mondo dell'infanzia, per il quale, purtroppo, è sempre minore l'attenzione concreta delle istituzioni**, come risulta dai programmi dei candidati dell'ultima tornata elettorale regionale e soprattutto dalle risorse decurtate dei bilanci dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.

Infine, gli esempi riportati devono far riflettere. Per i bambini in difficoltà o in stato di abbandono temporaneo o definitivo la risposta dei servizi o di una famiglia sostitutiva deve sempre tener presente **la persona del minore**. Ma questo richiede **preparazione e sensibilità** da parte di coloro che sono chiamati a decidere sul **suo futuro**.



# DALL'ISTITUTO PER I MINORI ALLE COMUNITÀ EDUCATIVE

di **Siro Facco** \*

L'istituto si configurava come momento separato dal contesto sociale e dal territorio di appartenenza e gestiva la vita dei propri ospiti secondo caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali che ricalcavano sostanzialmente questi aspetti:

- la monotonia: orari fissi e sempre uguali dove tutto era obbligatoriamente predeterminato;
- l'eterodirezione dei comportamenti: regole rigide e depersonalizzate preordinavano la vita e il quotidiano degli ospiti;
- l'omogeneità: ogni attività si svolgeva all'interno della struttura con gli stessi soggetti;
- la parcellizzazione delle attività: la vita era composta di segmenti di attività connessi e sconnessi secondo criteri estranei agli ospiti, con difficoltà nel personalizzare tempi e modalità di quanto si svolge.

Oggi - è un dato di fatto che spero generalmente consolidato - l'evoluzione culturale e normativa prodottasi negli ultimi decenni ha contrapposto alla realtà dell'istituto per minori le comunità. Quest'ultime sono strutture con spazi e tempi più personalizzati e funzionali ai bisogni dei minori ospitati. Ai bambini e agli adolescenti accolti viene data infatti la possibilità, rispetto ai vissuti del vecchio istituto, di meglio acquisire il senso della propria individualità e sperimentare, in una dimensione più familiare, relazioni profonde e significative tra gli stessi ospiti e con il personale educativo e di assistenza presente.

Questo cambiamento non può però essere solo ricondotto a una operazione di mera riconversione dell'istituto. Il cambiamento comporta il ripensamento non solo delle modalità operative di cura ed educazione nei confronti dei giovani ospiti ma, in molti casi, la ridefinizione della stessa mission e dell'assetto organizzativo del soggetto che gestisce questi servizi residenziali.

## L'OTTICA DELLA QUALITÀ

Nel passaggio dalla dimensione istituzionale alla dimensione della comunità, il motore di discontinuità rispetto al passato è rappresentato dalla focalizzazione dell'attenzione sui temi della qualità de-

finibile non solo attraverso gli elementi "hard" dell'organizzazione comunque rilevanti (completa ristrutturazione degli spazi destinati alle comunità, implementazione di personale educativo qualificato, razionalizzazione e ottimizzazione di attività complementari al servizio educativo, ecc), ma anche e soprattutto attraverso gli elementi "soft" che, comprendendo gli aspetti culturali dell'organizzazione, ne definiscono gli aspetti pedagogici orientando l'operatività.

L'ottica della qualità chiude definitivamente la logica assistenziale dell'istituto a favore invece di una logica centrata sui bisogni educativi, di crescita e sviluppo, nel rispetto dell'originalità di ogni minore accolto. Ciò significa impostare il lavoro educativo privilegiando:

- l'attenzione alle specificità individuali che si traduce operativamente nella personalizzazione degli interventi attraverso la progettazione di percorsi individualizzati;
- l'adozione, nella relazione con il minore, di atteggiamenti di empatia, simpatia, ascolto, attenzione, rispetto e valorizzazione delle capacità del minore stesso e promozione della sua autonomia;
- lo sviluppo di strumenti professionali che orientano l'agire operativo secondo una specifica e costante intenzionalità educativa;
- la ricerca, in una prospettiva relazionale e sociale che superi la logica del puro adempimento dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento, della massima partecipazione dei vari soggetti coinvolti (il minore, la famiglia d'origine, i servizi sociali invianti, i portatori di interesse del territorio) nella valutazione dell'accoglienza.

## IL LAVORO PER PROGETTI

Le comunità educative, coerentemente anche con quanto appena illustrato, devono assumere una metodologia di presa in carico dei minori affidati che abbia come fondamento il lavoro per progetti definendo, in particolare per ciascun giovane ospite, uno specifico progetto educativo individuale (P.E.I.) condiviso con i servizi sociali invianti i quali, a loro volta, devono predisporre un più ampio progetto denominato "quadro" che tenga conto di tutte le va-



riabili messe in gioco (minore, famiglia d'origine, risorse di rete, altri servizi socio-sanitari coinvolti, amministrazioni comunali di riferimento, ecc.)

Le comunità nel formulare il P.E.I. si pongono nella logica di aiutare i giovani ospiti a crescere, a elaborare nel luogo che per un periodo li accoglie, ciò che appartiene al passato e a costruirsi una rappresentazione del futuro. Per fare questo il personale educativo formula degli obiettivi specifici corrispondenti alle diverse fasi che un minore attraversa in comunità:

- la fase dell'accoglimento
- la fase di permanenza
- la fase di separazione.

La fase dell'accoglimento ha come obiettivi fondamentali quello di soddisfare innanzitutto i bisogni primari di cura in un contesto di sicurezza nonché quello di raccogliere la storia passata degli ospiti per permettere loro di vivere il passaggio da un'esperienza ad un'altra con "continuità e differenza".

Nella fase di permanenza si possono individuare tre obiettivi fondamentali: quello della costruzione di un rapporto di fiducia con l'adulto che favorisca l'interiorizzazione di modelli di attaccamento sicuro, quello di far sperimentare al minore una quotidianità ordinata prevedendo quelle routines di cura che spesso sono mancate (lavarsi regolarmente, mangiare in modo regolare, fare i compiti, ecc.) ma che aiutano ad avere cura di sé e delle proprie cose e quello di elaborare i cambiamenti che si stanno realizzando e che lo aspettano preparandolo a una separazione non traumatica.

La fase della separazione, che ha inizio sin dal primo momento, ha come obiettivo quello di aiutare i minori accolti a portare con sé, una volta conclusasi l'esperienza comunitaria, una memoria del passato fatta di esperienze, relazioni ed incontri.

Tutti questi obiettivi rappresentano elementi imprescindibili per formulare un progetto individualizzato.

Il progetto, così costruito, è lo strumento che permette poi la costruzione di un metodo comune di lavoro attraverso la pianificazione degli interventi di cura, educativi ed organizzativi. Attraverso la verifica degli interventi il progetto consente di riflettere infatti sull'agire quotidiano e sull'organizzazione del servizio per migliorarne la qualità.

La progettazione implica quindi la costruzione di modalità di lavoro sulla base di elementi il più possibile oggettivi (comportamenti, azioni, ecc.) raccolti attraverso l'osservazione partecipante del personale educativo nel convincimento che l'accoglienza proposta al giovane ospite si ponga come una delle risorse nella sua vita, ma non assuma l'obiettivo onnipotente della risoluzione della situazione multiproblematica di cui spesso è portatore il nucleo familiare da cui proviene.

## COMUNITÀ E TERRITORIO

Resta infine da affrontare il legame tra le comunità e il territorio a cui esse appartengono. Questo aspetto rappresenta, a mio avviso, un nodo cruciale che consente di "misurare" quanto il percorso di

(segue a pag. 23)



nuova  
proposta

**S.P.E.S.** (Servizi alla Persona Educativi e Sociali) si occupa di accoglienza e di educazione per l'età evolutiva e la famiglia.

SPES opera nell'ambito dei servizi educativi nel territorio della Provincia di Padova e costituisce un punto di riferimento anche a livello extraregionale per quanto riguarda i servizi di accoglienza a minori e mamme in situazioni di disagio.

SPES nasce dalla fusione di OPAI (Opera Padovana Assistenza Istruzione) e SEEF (Servizi Età Evolutiva e Famiglia).

Le due II.PP.A.B. (Istituti Pubblici Assistenza e Beneficenza), dopo aver avviato un comune percorso di sinergia e collaborazione, hanno unito le proprie risorse in un'ottica di razionalizzazione dei servizi e di economia di scala, considerando anche la complementarietà degli scopi statutari rivolti comunque ad uno stesso ambito operativo (la famiglia).

Oggi SPES. è un forte soggetto pubblico con oltre 230 dipendenti, capace di rispondere a livello sociale, assistenziale ed educativo alle necessità dei bambini e delle famiglie. Attualmente gestisce n.3 comunità educative per minori, n. 2 comunità per mamme, n. 5 appartamenti di prima autonomia per donne con figli (complessivamente oltre sessanta ospiti) e n. 14 strutture tra nidi, scuole d'infanzia e una scuola primaria a metodo montessoriano (complessivamente quasi 1200 bambini frequentanti)

Più recentemente **SPES** ha avviato un nuovo servizio denominato "Crescere Insieme"; un centro rivolto a tutte le famiglie padovane che, avvalendosi anche dell'esperienza maturata nelle relazioni di tipo comunitario con i minori e con le madri in difficoltà, si propone di sostenere, aiutare ed accompagnare le famiglie nei loro percorsi di educazione dei figli.

([www.spes.pd.it](http://www.spes.pd.it))



# LA RISORSA DELL'UMORISMO IN FAMIGLIA E A SCUOLA

di Domenico Volpi \*

Un antico proverbio afferma che “il riso fa buon sangue”, e un umorista aggiunge che è per questa ragione che i vampiri offrono del risotto alle loro vittime prima di aggredirle.


Il proverbio è stato confermato dagli studi di un medico americano Raymond A. Moody, presentati già trent'anni fa in un libro dal titolo eguale (Mondadori, 1979) e dalle numerose esperienze dei “medici del sorriso” che, vestiti da clowns allietano i

terrente essenziale contro il pessimismo e un seminatore di speranza. Coloro che sanno ridere anche di sé stessi, oltre ad essere più simpatici, sono anche psicologicamente più equilibrati.

Dall'intima soddisfazione di aver capito il senso di un motto di spirito e dal sorriso alla risata fragorosa ci sono molte sfaccettature e ci può essere anche un ridere maligno o sprezzante, ma ci è utile sapere anzitutto quali sono i meccanismi dell'umorismo, che cosa suscita il riso.

Tre grandi pensatori, oltre a molti altri, hanno studiato a fondo il fenomeno: Bergson, Pirandello e Freud.

Bergson, che si sofferma soprattutto sull'espressione comica teatrale (e il registro comico è la fase più elementare dell'umorismo), trova che la risata derivi da un ribaltamento im-



bambini negli ospedali. La risata ha un effetto fisiologico benefico sulla muscolatura del petto e sulla respirazione, ma soprattutto è una liberazione dalle restrizioni, dagli umori negativi, dai timori, e un risollevarsi dello spirito.

L'umorista di cui sopra ci mostra uno dei meccanismi dell'umorismo: lo spostamento di significato della parola “riso” nel suo doppio senso.

In una società ove i media annunciano quotidiane tragedie, la scuola è spesso seria più che seria e la famiglia è travolta dalla fretta, l'educazione all'umorismo è un de-

previsto e rapido della realtà, quando avviene una sorpresa, un fatto che esce dalla normalità (ad es., il capotombolo di un personaggio sussiegoso) o quando un'azione si ripete più volte, ossessivamente (nel gergo dello spettacolo si chiama “tormentone”). Quasi tutte le famiglie posseggono una fra-



se “famosa” che, ripetuta, scatena ricordi e risate. E in tutte le scuole il “tic” linguistico o gestuale di un professore diventa proverbiale.

Pirandello distingue nettamente fra il genere “comico”, che colloca nel gradino più basso, e l’umorismo, altissima espressione anche tragica (pensiamo allo sventurato che chiede la patente di iettatore!), “disgrega le maschere” che la vita ha costruito addosso a un personaggio o a noi stessi.

Freud segnala le varie tecniche dell’umorismo, alle quali anche ciascuno di noi può ricorrere. Ne sintetizzo una traccia.

La *deformazione* si realizza nel disegno caricaturale o nello storpiare le parole come nel teatro dei burattini o nel linguaggio di alcuni comici (De Rege, Peppino De Filippo, il Banfi prima maniera...). E anche nelle esagerazioni fino ai paradossi. Con i bambini si può giocare a deformare parole, a parodiare versi e canzoni, a valorizzare gli stessi errori nei loro scritti (si veda *Il libro degli errori* di Gianni Rodari).

Nel procedimento dell’*inversione*, cose e persone fanno ridere perché assumono ruoli opposti a quelli abituali: fate pasticciocione, eroi improvvisamente paurosi, paesi “alla rovescia”, fiabe rivoltate (un bel gioco fantastico consiste nel prendere una fiaba tradizionale e provocare i bambini a trasformarla: Cappuccetto non solo può cambiare il colore del copricapo ma il suo sesso, la sua funzione e il carattere, ad es. essere aggressiva verso un lupo timido...).

Lo *sdoppiamento* consiste nel far assumere un doppio senso a una parola (il colmo per un gatto: “avere un freddo cane”; ...per un matematico: “abitare in una frazione e soffrire di calcoli!”; ecc.) o a una situazione (“cade a terra sfinito, da quattro anni studiava diritto”, “lancio sul mercato di una nuova lavatrice: tre morti”).

La *condensazione* si ha quando due unità, imprevedibilmente, si mettono insieme, ad esempio coloro che sono troppo attratti dalla TV possono essere qualificati in “vidioti” (video+idioti). Il procedimento è molto usato dalla pubblicità, ad es. il Ramazzottimista.

Una divertente attività scolastica può esse-

re lavorare ad inventare frasi pubblicitarie sulla vita quotidiana (la bidella pulisce l’aula “contro lo sporco più sporco” e alla mensa si fa l’“esame minestra”) o a scambiare le pubblicità commerciali fra di loro (tra la maionese e un dentifricio, tra un salume e un’auto...).

Infinite possibilità sono date applicando l’*incongruenza*, ad es. le storielle sui distretti, sul mostro o sul fantasma che si spaventa, sulle giustificazioni inverosimili, o i discorsi incoerenti come quelli che faceva Rascel, o alcune composizioni poetiche bizzarre come il sonetto composto tutto da avverbi (“Quando talor frattanto/comme perché bensì/giammai piuttosto alquanto/forse sebben così...”), o ancora il gioco di comporre versi usando parole esattamente contrarie a quelle di una poesia celebre (“T’odio, empia vacca”, invece di “T’amo pio bove...”). Ma in questi casi siamo arrivati all’ultimo procedimento che è il *non-senso*.

Un gioco praticato dai surrealisti a Parigi negli anni venti del secolo scorso (poi ripreso da Rodari) consisteva appunto nel creare storie bizzarre con questa tecnica: il primo giocatore scrive su una riga il nome del protagonista, poi la riga viene coperta o voltata o girata all’indietro, e gli altri giocatori – a seconda del loro numero – continuano la frase senza mai conoscere la riga che precede: “in compagnia di...”, “fecero...” o altro verbo, “che cosa, come, perché, quando...”, ecc. Il risultato viene letto fra l’ilarità generale.

L’umorismo, così adoperato, oltre a rallegrare, abitua ad avere sempre una seconda visione delle cose (lo stesso avviene con la trasfigurazione fantastica delle fiabe e favole dove gli oggetti si animano, gli animali parlano e le persone si trasformano), e favorisce così l’adattamento a situazioni difficili. Abitua inoltre a sciogliere il linguaggio e ad arricchire il lessico, e infine attenua l’aggressività. In famiglia e a scuola l’umorismo scarica le tensioni, evita i conflitti, rasserena l’ambiente.

Un sorriso, prego!

\* *Lo stesso autore ha pubblicato: “Didattica dell’umorismo” ed. La Scuola “Ridere sul serio” ed G.S.I.G.*



# BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

di Alessio Affanni

*Con Decreto Legge 4 febbraio 2010, n. 4 è stata istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Esaminiamo il provvedimento nel dettaglio.*

**E'** stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2010 il Decreto Legge che istituisce l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, già convertito nella Legge n. 50 del 31 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2010. L'Agenzia, si legge nel testo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale a Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

L'Agenzia, inoltre, per le attività connesse all'amministrazione ed alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiranno un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

## LE RAGIONI DELLA LEGGE

Sono oltre 9.000, per un valore di svariati miliardi di lire, i beni confiscati censiti a giugno 2009 da Libera - Associazione contro le mafie (dal cui sito [www.libera.it](http://www.libera.it) è possibile attingere numerose informazioni e documenti sull'argomento). Oltre 1.000 aziende per un valore complessivo di 600 milioni di euro. Poco più della metà di questi beni è stata destinata ad utilizzazione sociale. L'Agenzia, istituita dopo la Legge 109/1996, la prima legge sul riutilizzo sociale dei beni sottratti alle mafie, ha dunque tra i suoi compiti quello di censire i beni sequestrati ed i beni confiscati e di amministrare adeguatamente gli stessi nelle more della giustizia e della burocrazia. In questi anni, infatti, la difficoltà del tentativo

di ripristinare uno Stato di diritto attraverso la consegna alla comunità di beni sottratti ai patrimoni mafiosi ha trovato un ulteriore elemento ineccepante nella farraginoso procedura di confisca, destinazione ed assegnazione per la riutilizzazione a fini sociali.

## UNA PREMessa...

Quando si parla di beni confiscati ci si riferisce ad aziende, beni mobili (denaro, mezzi di trasporto, apparecchiature informatiche ecc.) e beni immobili (case, terreni, fondi). Per questi ultimi la Legge 109/96 prevede la possibilità di essere destinati ad uso sociale. I beni immobili, infatti, se non restano conservati al patrimonio dello Stato per specifiche finalità istituzionali (giustizia, ordine pubblico, protezione civile), possono essere trasferiti al patrimonio del Comune nel quale si trovano per finalità sia istituzionali che sociali. Il Comune, acquisito il bene, entro un anno può decidere se amministrarlo direttamente oppure **assegnarlo in concessione, a titolo gratuito, a comunità, enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche o centri di recupero per tossicodipendenti**. Il criterio solitamente adottato è quello di mantenere una continuità tra la storia del bene confiscato e la sua nuova destinazione, in una visione riabilitativa: ciò conferisce all'operazione anche un valore di risarcimento morale per la collettività locale (è accaduto ad esempio che beni utilizzati per il traffico di stupefacenti fossero preferibilmente assegnati ad associazioni o enti che si occupavano del recupero di tossicodipendenti).

Ma come avviene l'assegnazione? La Cancelleria dell'Ufficio Giudiziario comunica



il provvedimento definitivo di confisca all'Ufficio del territorio del Ministero delle Finanze, al Prefetto ed al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

L'Ufficio del Territorio, stimato il valore del bene, sentiti Prefetto, Sindaco e Amministratore, entro 90 giorni formula una proposta di assegnazione del bene. Il Direttore Centrale del Demanio del Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla proposta, emette il provvedimento di assegnazione.

L'Agenzia Nazionale nasce quindi per attuare una procedura di confisca e di destinazione dei beni più efficace, anche se, ad oggi, si registrano ritardi sulle stime e difficoltà nell'elaborare una dettagliata mappatura dei siti confiscati, con relative informazioni sulle loro condizioni. Beni che talora il Demanio destina alle amministrazioni senza averli effettivamente liberati da vincoli, tra i quali si può annoverare anche la presenza di persone legate originariamente a quel bene e che ne impediscono un'agevole e celere restituzione e riutilizzo. Beni, tra l'altro, che i tanti anni di sequestro rendono spesso inagibili e bisognosi di ingenti fondi affinché siano utilizzabili per i progetti di associazioni e cooperative sociali.

### QUALI COMPITI HA L'AGENZIA?

All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

- acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca e programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
- amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione e nei procedimenti penali;
- adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

Nel decreto, comunque, si dispone che entro sei mesi, con uno o più regolamenti interministeriali, si provvederà a disciplinare l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, nonché la contabi-

lità finanziaria ed economico patrimoniale per la sua gestione, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati. Si definiranno inoltre le comunicazioni, anche telematiche, tra l'Agenzia e l'Autorità giudiziaria, anche in relazione ai procedimenti penali pendenti. L'Agenzia, inoltre, per l'assolvimento dei suoi compiti, potrà anche avvalersi delle Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.

### DA CHI E' COMPOSTA L'AGENZIA?

Sono organi dell'Agenzia: il Direttore, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori. Restano in carica per quattro anni e hanno un mandato rinnovabile per una sola volta.

Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è collocato in posizione di fuori ruolo.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia il quale assume la rappresentanza legale e provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo. Tra i cui compiti rientrano anche quello di verificare l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione, con potere di revocare il provvedimento di assegnazione nel caso di mancato o difforme utilizzo rispetto alle finalità indicate.

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, dell'autorità giudiziaria, nonché di enti ed associazioni di volta in volta interessati.

Il collegio dei revisori, invece, provvederà al riscontro degli atti di gestione.

### COME FUNZIONERÀ L'AGENZIA?

Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro, il Tribunale nomina il giudice delegato alla procedura ed affida all'Agenzia nazionale l'amministrazione giudiziaria. Questa viene quindi immessa nel possesso dei beni sequestrati, qualora occorresse anche per mezzo della polizia giudiziaria, e ha il compito di provvedere alla custodia, alla





conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni. Al fine di consentire la verifica dell'andamento dell'amministrazione l'Agenzia trasmette al Tribunale periodiche relazioni.

L'Agenzia, inoltre, si avvale, ove possibile, di esperti scelti tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari ma non può avvalersi di persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, né del coniuge, dei parenti, degli affini e delle persone con esse conviventi, né di persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Per l'affidamento dell'incarico di amministratore si dovranno, pertanto, seguire criteri di rotazione e di trasparenza.

L'Agenzia deve poi adottare tutte le determinazioni al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati per le finalità istituzionali e sociali, richiedendo alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendano necessari.

Nelle ipotesi eccezionali previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del suo Consiglio direttivo, potrà anche disporre la vendita, distruzione o demolizione. In caso di mancata destinazione del bene, inoltre, può disporre la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

La nuova legge introduce quindi importanti novità per quanto riguarda le norme sulla vendita dei beni sequestrati: essi non potranno, infatti, più essere venduti all'asta (con il rischio di farli tornare nelle mani della criminalità organizzata), ma si do-

vranno vendere normalmente, a trattativa privata, e per un prezzo che non sia inferiore all'80% del loro valore effettivo. Se, invece, la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene.

### QUANDO INIZIERÀ L'ATTIVITÀ?

A decorrere dalla nomina del Direttore dell'Agenzia cesserà l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei

beni confiscati ad organizzazioni criminali e verranno contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie a questi già attribuite.

E' notizia di questi giorni che l'Agenzia nazionale, la cui sede è stata inaugurata il 16 marzo a Reggio Calabria, ha già iniziato a lavoro.

Il prefetto Mario Morcone, attuale Capo del Dipartimento delle libertà civili e immigrazione, è stato nominato Direttore dal Consiglio dei ministri e prende il posto del Commissario straordinario, il prefetto Alberto Di Pace.

In conclusione, non si possono non riportare le considerazioni espresse da don Luigi Ciotti, fondatore di Libera - Associazione contro le mafie, il quale si augura che l'Agenzia contribuisca a velocizzare e rendere più incisivo tutto il processo che va dal sequestro, alla destinazione, all'effettivo riutilizzo dei beni, in particolare risolvendo situazioni difficili come il 30% di proprietà ancora abusivamente occupate ed il 36% sottoposto a ipoteche bancarie: ciò sarà possibile purché essa disponga di strumenti e risorse adeguate e di sedi operative su tutto il territorio nazionale, perché vi sono beni confiscati anche al centro-nord Italia. Le nuove procedure introdotte, inoltre, possono aumentare le possibilità di acquisto da parte di soggetti pubblici e no-profit e diminuire il rischio di potenziali infiltrazioni mafiose.



nuova  
proposta

# CASE PER FERIE

di Federico Rossi \*

## 1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Gli adempimenti amministrativi per aprire una Casa per ferie sono i seguenti:

- autorizzazione amministrativa all'esercizio, concessa dal Comune, previo attestato di classificazione;
- parere rilasciato dall'Azienda di promozione turistica.

Ai fini dell'autorizzazione il proprietario (legale rappresentante) o gestore deve presentare all'Azienda di promozione turistica e al Comune competente per territorio, domanda in carta legale (marca da bollo da euro 10,33), da cui risultino:

- generalità del richiedente;
- ubicazione dei locali destinati all'attività;
- numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
- descrizione dettagliata dell'arredamento;
- descrizione dettagliata dei servizi offerti, ivi compresi quelli complementari ed accessori;
- periodo di esercizio dell'attività;
- possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 T.U.L.P.S. e successive modificazioni.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria dell'immobile firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale;
- certificato sanitario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;
- atti comprovanti la disponibilità dei locali (contratto di comodato, contratto d'acquisto, ecc.);
- dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la conformità della struttura della impiantistica alle norme vigenti;
- dichiarazione sostitutiva che specifichi e sottoscriva la categoria e/o il tipo di utenti cui è rivolta l'ospitalità da parte degli Enti;

- ricevute comprovanti il pagamento di eventuali tasse di concessione governative previste dalle norme vigenti (la Regione Lazio ha abolito il pagamento di tali tasse);
- regolamento interno della struttura, da esporre all'ingresso dell'immobile;
- certificazione inerente l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche dell'ente religioso gestore;
- tariffe minime e massime che si intendono praticare, riferite a ciascun servizio, comprensive di IVA.

Comune provvede in merito all'autorizzazione amministrativa indicando il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi autorizzati.

Il provvedimento di autorizzazione è comunicato all'APT.

L'autorizzazione si intende rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste per legge, laddove ancora dovute, nonché previa comunicazione, anch'essa laddove localmente prevista.

L'esercizio abusivo dell'attività ricettiva comporta, oltre alle sanzioni previste dalle leggi statali, l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Il superamento della capacità ricettiva autorizzata è punito altresì con una sanzione amministrativa.

## 2. ALCUNI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTABILI

### IVA (imposta sul valore aggiunto).

Tanto ai fini IVA, quanto ai fini delle IMPOSTE DIRETTE, le attività ricettive sono considerate, in ogni caso, attività commerciali, qualunque sia lo scopo per le quali vengono esercitate. Dal punto di vista fiscale, infatti, non ha importanza l'assenza del fine di lucro al fine di considerare o meno una attività come "commerciale", ma unicamente la predisposizione e l'esistenza di un'organizzazione di mezzi e l'abitudine e la sistematicità delle attività poste in essere.

La legge IVA (DPR 633/1972), infatti, all'art. 4, comma 5, stabilisce che sono considerate "in ogni caso commerciali": le prestazioni alberghiere o di alloggio e la somministrazione di pasti.

### Richiesta di attribuzione della Partita IVA (art. 35 D.P.R. 633/1972).

La richiesta deve essere fatta entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, presso l'Ufficio IVA provinciale, competente in base al domicilio fiscale dell'Ente (e non al luogo di ubicazione della Casa per ferie, qualora non coincidente), utilizzando l'apposito Modello AA7/5. Nella richiesta devono essere menzionate le attività svolte e i luoghi di svolgimento delle attività, nonché il luogo in cui sono tenuti i registri contabili e deve essere indicato il rappresentante legale, nonché l'eventuale professionista tenutario delle scritture contabili. Ad ogni attività svolta corrisponde un particolare Codice Attività IVA; bisognerebbe quindi individuare con precisione le diverse attività svolte (alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, vendita eventuale di alcuni beni, ecc.), in forza peraltro del ruolo determinante svolto dai predetti codici in sede di accertamento fiscale.

Gli Enti religiosi sono in genere contraddistinti dal



nuova  
proposta

codice 91310 "Attività delle Organizzazioni religiose", sebbene nel caso specifico occorrerà riportare il codice 55.23.2 - "Colonie, Case per Ferie, e Case di Riposo senza cure mediche".

#### **Vidimazione dei registri contabili.**

Prima di essere messi in uso, i registri da tenere ai fini IVA/Reddito, devono essere numerati e bollati in ogni pagina. La vidimazione può essere eseguita presso l'Ufficio del Registro delle Imprese (Camera di Commercio), l'Ufficio IVA territorialmente competente, l'Ufficio del Registro, ovvero Ufficio delle Entrate o in ogni caso presso un notaio.

- **Registri contabili, termini e modalità di registrazione.**

I libri contabili che una Casa per ferie deve tenere ai fini IVA sono i seguenti:

- **Registro degli acquisti** su cui annotare le fatture relative ai beni ed ai servizi acquistati, numerate progressivamente e suddividendo imponibile ed imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. La registrazione delle fatture di acquisto deve essere fatta anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla liquidazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta (art. 25 D.P.R. 633, modificato dal D.Lgs. 56/1998).

- **Registro delle fatture vendita** su cui annotare in ordine progressivo e con riferimento alla data della loro emissione le fatture emesse per operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, distinguendo l'imponibile e l'ammontare dell'imposta, secondo l'aliquota applicata, o il titolo di inapplicabilità dell'imposta. Le fatture emesse devono essere annotate entro 15 giorni dalla data di emissione, non computando nel calcolo dei giorni quello di emissione (art. 23 D.P.R. 633/1972).

- **Registro dei corrispettivi giornalieri** su cui annotare i corrispettivi derivanti da prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande per le quali si sono emesse ricevute fiscali o fatture/ricevute fiscali o mediante apparecchi di distribuzione automatica, distinguendo gli importi secondo l'aliquota IVA applicabile.

- **Registro di carico stampati fiscali (ricevute fiscali, ricevute/fatture fiscali)** su cui vanno indicati il numero degli stampati acquistati con l'indicazione della serie e dei numeri iniziale e finale.

L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno successivo non festivo a quello di ricezione (ma comunque prima del loro utilizzo) (D.M. 29/11/1978).

In alternativa alla tenuta del registro, le

registrazioni possono essere effettuate in apposita sezione dei registri acquisti, vendite e corrispettivi (D.P.R. 695/1996).

#### **"Aliquote IVA" da applicare.**

Sono soggette ad IVA l'alloggio di persone, i servizi di bar e ristorante, il noleggio di locali per conferenze e simili, i banchetti, ecc.

Tutte queste prestazioni sono soggette ad IVA se sono prestate a titolo oneroso; non sono soggette le prestazioni gratuite.

Le prestazioni proprie di una Casa per Ferie, di alloggio, di somministrazione di alimenti e bevande scontano l'aliquota del 10% (n. 120 e n. 121 Tabella A - Parte III D.P.R. 633/1972).

Per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in ospedali, case di cura, scuole, ed altri edifici destinati a collettività, si applica l'aliquota del 4% (n. 38 Tabella A - Parte II D.P.R. 633). Per le Case per ferie, in quanto può considerarsi prestazione accessoria a prestazioni alberghiere, l'aliquota da utilizzare è, a nostro avviso, prudenzialmente quella del 10%.

L'uso dei locali, impianti ed attrezzature alberghiere per finalità diverse dall'alloggio come ad esempio l'uso di sale per convegni di studio, mostre, conferenze e simili, sconta l'IVA nella misura ordinaria del 20% (C.M. 9/380640 del 14/02/1980).

### **3. RICEVUTA FISCALE**

#### **Chi è soggetto all'obbligo del rilascio. Concetto di prestazione alberghiera e pasto.**

Le prestazioni rese dai complessi ricettivi rientrano tra le operazioni per le quali c'è obbligo di emissione di ricevuta fiscale.

Sono soggetti all'obbligo della ricevuta fiscale **coloro che effettuano prestazioni alberghiere**, comprese quelle rese da complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, tra le quali rientrano le Case per ferie (D.M. 13/10/1979 art. 1 lett. B e C.M. n. 3/380101 del 19/01/1980).

Sono soggetti al predetto obbligo tutti i contribuenti che effettuano prestazioni alberghiere di alloggio rilevanti ai fini dell'IVA, compresi, quindi, gli enti non commerciali che effettuano prestazioni alberghiere di alloggio, essendo tali attività considerate in ogni caso commerciali ai sensi del comma 5 dell'art. 4 D.P.R. 633/1972.

Di conseguenza sono soggetti all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale anche le associazioni religiose, culturali, assistenziali che effettuano le prestazioni in argomento (C.M. 9/380640 del 14/02/1980).

\* Per approfondimenti e integrazioni della complessa materia cfr.: AA.VV. - "Vademecum tecnico-amministrativo per le Case per Ferie" CTS (Centro Italiano Turismo Sociale, Roma 2005).



# FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Quando si applica l'aliquota IVA agevolata 10% e utilizzo Promiscuo ?

di Federico Rossi \*

Uno degli argomenti su cui maggiormente si incentrano le domande dei responsabili di Enti Religiosi, è proprio quello relativo all'applicazione o meno dell'IVA 10% sui servizi di fornitura di energia elettrica. Poter avere riconosciuta l'applicazione di IVA al 10%, anziché al 20%, è comunque certamente rilevante, anche alla luce delle difficoltà finanziarie che in questo delicato momento non risparmiano neanche le istituzioni religiose.

A tale riguardo una interessante **Risoluzione Ministeriale**, la n. **28/E del 01.04.2010**, in risposta ad un quesito, porta l'attenzione proprio su detto argomento, facendo il punto sulle diverse situazioni che possono in concreto presentarsi.

**Parere dell'Agenzia delle Entrate: ecco, in sintesi, cosa viene detto!**

Con riferimento al caso in esame, il regime IVA applicabile al servizio di "fornitura di energia termica" risulta attualmente disciplinato dal n. 122) della Tabella A, Parte Terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che nella versione attualmente vigente stabilisce l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento alle:

*"prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento (...) include le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria"*.

In proposito, si fa presente che, con la **risoluzione n. 94/E del 10 maggio 2007**, gli Uffici delle Entrate avevano in precedenza già definito l'ambito applicativo della citata disposizione di cui al punto 122) della Tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972, come modificata dall'articolo 1, comma 384, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La citata risoluzione 94/E:

1. da un lato, ha specificato che l'aliquota agevolata del **10 per cento** è applicabile oltre che alle prestazioni di servizi anche alle forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura di energia termica per uso domestico,
2. dall'altro, ha ristretto il campo di applicazione dell'aliquota agevolata all'energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Viene altresì precisato che possono quindi usufruire dell'aliquota Iva agevolata i contratti servizio energia che presentano i criteri minimali elencati nella circolare n. 273/E del 23 novembre 1998, con la conseguenza che il beneficio di cui trattasi potrà applicarsi alle prestazioni di servizi rese, nell'ambito del contratto servizio energia, per la fornitura di energia termica derivante

da fonte rinnovabile o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

**Uso domestico – Condizione per avere IVA 10%**  
Ad ogni modo, presupposto indispensabile per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata è che l'energia venga erogata per "uso domestico" (cottura cibi e produzione acqua calda, che devono comunque coesistere).

Al riguardo, si evidenzia che "l'uso domestico", così come precisato con la circolare n. 82 del 7 aprile 1999, e ribadito con la risoluzione n. 150 del 15 dicembre 2004, si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l'energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo (quali caserme, comunità religiose, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, ecc.), e che non utilizzano l'energia nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione (cfr. circolare 7 aprile 1999 n. 82).

**Non possono pertanto godere di IVA 10% coloro che utilizzano l'energia nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione.**

In sostanza, il riferimento all'espressione "uso domestico" limita, come detto, l'agevolazione alle sole ipotesi di impiego dell'energia nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della "residenzialità" con esclusione, invece, delle ipotesi in cui le medesime somministrazioni vengano erogate in strutture non residenziali, sia pubbliche che private (cfr. circolare 7 aprile 1999, n. 82).

**Uso promiscuo – Utilizzo residenziale e no. Come comportarsi**

In relazione al problema delle utenze ad utilizzazione promiscua, con la predetta circolare n. 82/E del 1999 è stato precisato che:

*nell'ipotesi in cui non sia possibile determinare la parte impiegata per utilizzi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l'imposta si rende applicabile con l'aliquota ordinaria IVA 20% sull'intera fornitura.*

Si ritiene, senza dubbio, che il requisito necessario all'applicazione dell'aliquota agevolata sia soddisfatto con la contabilizzazione attraverso contatori "distinti" per gli usi domestici e per quelli diversi.

*Ad ogni modo, ogniqualvolta il criterio adottato consenta di determinare in modo oggettivo il consumo di energia riferibile all'uso domestico, può applicarsi su tale consumo l'aliquota agevolata (cfr. Risoluzione n. 150/E del 15 dicembre 2004).*

Non possono, al contrario, considerarsi soddisfacenti ai fini della discriminazione dei consumi eventuali soluzioni tecniche che adottino criteri di ripartizione non oggettivi o presunti (come ad esempio la suddivisione in proporzione al valore della proprietà).

\* Dottore commercialista - Revisore contattabile:  
studiorossicurina@yahoo.it




nuova  
proposta



# BENEDETTO XVI INCONTRA GLI OSPITI DEL "COTTOLENGO"

Il Papa nella sua visita pastorale a Torino per l'Ostensione della Sindone ha incontrato, domenica 2 maggio, gli ospiti della Piccola Casa della Provvidenza-Cottolengo. E' la seconda visita di un Pontefice dopo quella di Giovanni Paolo II trent'anni fa. Il Papa è stato accolto dai superiori delle famiglie religiose fondate dal san Giuseppe Benedetto Cottolengo e dalle rappresentanze di queste famiglie venute da tutto il mondo. Una accoglienza festosa e commovente



*povertà che affliggeva la città di Torino. San Cottolengo cercò di dare una risposta a questa situazione, accogliendo le persone in difficoltà e privilegiando quelle che non venivano ricevute e curate da altri... Egli aveva compreso che chi è colpito dalla sofferenza e dal rifiuto tende a chiudersi e isolarsi verso la vita stessa e a manifestare sfiducia... Siamo grati a questo grande apostolo della carità perché, visitando questi luoghi, incontrando la quotidiana sofferenza nei volti e nelle membra di tanti nostri fratelli e sorelle accolti qui come nella loro casa, noi facciamo esperienza del valore e del significato più profondo della sofferenza e del dolore". Il Papa ha esortato gli ammalati: "Cari fratelli e sorelle, tutti voi che siete qui, ciascuno per la propria parte: non sentitevi estranei al destino del mondo, ma sentitevi tessere*

*preziose di un bellissimo mosaico che Dio, come grande artista va formando giorno per giorno anche attraverso il vostro contributo.*



da parte degli ospiti ai quali il Papa ha rivolto la sua parola per ricordare il valore profondo del dolore: "E' un incontro, il nostro, che si intona molto al mio pellegrinaggio alla sacra Sindone, in cui possiamo leggere tutto il dramma della sofferenza, ma anche, alla luce della Risurrezione di Cristo, il pieno significato che essa assume per la redenzione del mondo". Ha ricordato come "non fu facile per il Cottolengo iniziare la sua impresa. Le molte attività di assistenza sul territorio a favore dei più bisognosi non erano sufficienti a sanare la piaga della

*Cristo, che è morto sulla croce per salvarci, si è lasciato inchiodare perché da quel legno, da quel segno di morte, potesse fiorire la vita in tutto il suo splendore. Questa Casa è uno dei frutti maturi nati dalla Croce e dalla Risurrezione di Cristo, e manifesta che la sofferenza, il male, la morte non hanno l'ultima parola, perché dalla morte e dalla sofferenza la vita può risorgere."*

L'incontro si è concluso con il saluto al Papa da parte di alcuni malati rappresentanti di tutti gli ospiti della Piccola Casa della Provvidenza.



# IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI TRIESTE

L'Opera Villaggio del Fanciullo compie 60 anni dalla sua fondazione. E' una storia che inizia grazie all'intuizione di un sacerdote, Mons. Mario Shirza. Al termine della seconda guerra mondiale nella città di Trieste tan-



tanti erano i ragazzi soli, affamati, in difficoltà, sbandati. Dal 1950 l'Opera svolge opera di accoglienza, di recupero e di formazione di giovani meno fortunati per prepararli, anche professionalmente, al reinserimento nella società. A tale proposito, così si esprime l'Arcivescovo di Trieste, Mons. Giampaolo Crepaldi: *"Accoglienza per quella gioventù che, per i motivi più vari, deve fare i conti con la sventura e formazione al lavoro: queste le felici intuizioni che guidarono l'opera in questi anni e che le permisero di inserire nei circuiti sani della vita civile e sociale un numero sterminato dei giovani"*. Ed il Sindaco di Trieste, Roberto di Piazza, così definisce l'Opera Villaggio del Fanciullo: *"Una struttura innovativa ai tempi delle origini e innovativa oggi, perché la sua missione è quella non dell'assistenza fine a sé stessa, ma di una politica che fa uscire la persona da uno status di assistito e lo guida verso un inserimento compiuto nella società"*.

L'attuale Presidente dell'Opera, Mons. Pier Giorgio Ragazzoni, sottolinea: *"Il nostro Villaggio vive, proprio a partire dal suo statuto, la specificità dell'attenzione ai più deboli e della persona umana. Una scelta di carità cristiana nel significato più profondo che si fonde felicemente con l'obiettivo principe degli Enti (Comune, Provincia, Regione, Tribunale dei minori, Azienda sanitaria) che danno il loro costante sostegno*

*perché esso viva. Offrire un servizio di eccellenza ai ragazzi, per migliorare la qualità della vita"*.

Compito dei molti educatori esperti (attualmente 23) che operano nel Villaggio è quello di far sentire i ragazzi "a casa". I ragazzi

(29 tra i 16 e 17 anni) sono ospitati in quattro mini appartamenti. L'offerta formativa è aperta anche alla città che attualmente permette di avere 130 iscritti ai corsi di qualifica di base di cui solo 12 interni cioè accolti in comunità; gli stranieri sono circa il 30%, la maggior parte proveniente dai Balcani e dall'Europa Centro Orientale. Ai corsi

triennali tradizionali - grafica, meccanica, serramentistica - quest'anno si aggiunge quello relativo alla ristorazione. Ci sono poi anche gli adulti che richiedono di rafforzare delle competenze trasversali e circa 400 apprendisti seguiti con l'offerta di una formazione spesso realizzata in cordata con altri enti. Un'altra offerta è un corso post-diploma per installatori di pannelli fotovoltaici, a dimostrazione della capacità del Villaggio di leggere ed adeguarsi alle ri-

chiesta del momento. Dal 1974 funziona un Centro di Formazione Professionale dove operano 86 persone (27 dipendenti e 56 collaboratori). Esiste anche una tipografia in grado di stare sul mercato con competenza e competitività.

Tanto si potrebbe ancora scrivere del "servizio" che il Villaggio offre alla città di Trieste e non solo. L'esperienza dei primi 60 anni è una certezza per il futuro.

(Notizie estratte dalla pubblicazione "Opera Villaggio del Fanciullo - Il Futuro è già cominciato al Villaggio del Fanciullo 60 anni fa").



nuova  
proposta

## UNIONE EUROPEA - PARLAMENTO EUROPEO - RISOLUZIONE DEL 25 MARZO 2010 SUL SECONDO VERTICE EUROPEO SUI ROM.

Con la Risoluzione adottata il 25 marzo 2010 il Parlamento europeo, dopo avere rilevato che tra i 10 ed i 12 milioni di rom europei continuano a essere vittime di gravi discriminazioni strutturali e si trovano, in molti casi, in una situazione di estrema povertà e di esclusione sociale; che gran parte dei rom europei sono diventati cittadini dell'UE in seguito agli ampliamenti del 2004 e del 2007, beneficiando così del diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; che la situazione dei rom europei, tradizionalmente presenti in numerosi paesi d'Europa, è diversa rispetto a quella delle minoranze nazionali europee, il che giustifica l'adozione di misure specifiche a livello europeo; che numerosi rom e numerose comunità rom che hanno deciso di stabilirsi in uno Stato membro dell'UE diverso da quello di cui sono cittadini si trovano in una posizione particolarmente vulnerabile; che l'UE dispone di diversi strumenti da attivare nella lotta contro l'esclusione dei rom come la nuova opportunità offerta a titolo dei Fondi strutturali di destinare fino al 2% della dotazione complessiva del Fondo europeo di sviluppo regionale a spese connesse all'alloggio a favore di comunità emarginate, che avrà effetto nel corso del 2010, o le possibilità esistenti nel quadro del Fondo sociale europeo; che la direttiva 2000/43/CE del Consiglio non è stata adeguatamente recepita o attuata pienamente da tutti gli Stati membri; che l'Unione europea si è impegnata in più occasioni a promuovere attivamente i principi delle pari opportunità e dell'inclusione sociale in relazione alla popolazione rom in Europa; che lo scorso anno si sono registrati, in alcuni Stati membri dell'UE, a livello dei mezzi di informazione e del discorso politico, un inasprimento dell'ostilità nei confronti dei rom ed una crescente incidenza della violenza a sfondo razziale contro di loro; che i progressi compiuti nella lotta alla discriminazione dei rom per garantire i loro diritti all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria ed all'alloggio, sia negli Stati membri che nei paesi candidati, sono stati discontinui e lenti; che occorre riservare particolare attenzione a quanti si trovano ad affrontare discriminazioni multiple; che va potenziata la rappresentanza dei rom nelle strutture governative e nella pubblica amministrazione negli Stati membri, ha ritenuto di dover condannare la recente recrudescenza del razzismo contro gli zingari in diversi Stati membri dell'UE, che si è manifestata sotto forma di casi ripetuti di incitamento all'odio e attacchi contro i rom; ha invitato gli Stati membri e le istituzioni dell'UE ad appoggiare le iniziative necessarie per creare un ambiente sociale e politico idoneo alla concretizzazione dell'inclusione dei rom, sostenendo campagne di educazione pubblica alla tolleranza rivolte alla popolazione non rom e riguardanti la cultura e l'integrazione dei rom, sia nei paesi di cittadinanza che in quelli europei di residenza; ha espresso preoccupazione per il fatto che, nonostante il carattere urgente della questione, la Commissione non abbia ancora dato seguito alla sua richiesta del 31 gennaio 2008 di elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, una strategia europea per i rom volta a meglio coordinare e promuovere gli sforzi intesi a migliorare la situazione della popolazione rom; ha rinnovato l'invito alla Commissione europea ad

elaborare una strategia globale europea per l'inclusione dei rom come strumento per combattere l'esclusione sociale e la discriminazione dei rom in Europa; ha invitato i nuovi Commissari a dare priorità alle questioni relative ai rom coperte dai rispettivi portafogli e ad istituire nel contempo senza indugi un efficace sistema di coordinamento tra i membri della Commissione e tra le Direzioni generali; ha chiesto alla Commissione di adottare, rispetto alle questioni relative ai rom, un approccio orizzontale e di presentare nuove proposte volte ad assicurare la coerenza delle politiche su scala europea per quanto riguarda l'inclusione sociale dei rom, indurre gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per raggiungere risultati visibili, incoraggiare un'analisi critica degli errori politici, agevolare lo scambio delle prassi migliori fra Stati membri e valorizzare tutti gli insegnamenti tratti dal progetto pilota sui rom, che dovrebbero contribuire alle politiche di integrazione; ha sottolineato l'importanza di prevedere un complesso programma di sviluppo che copra contemporaneamente tutti i settori di politica correlati e renda possibile un intervento immediato nelle zone "ghettizzate" che devono far fronte a gravi svantaggi strutturali; ha segnalato che le misure antidiscriminazione da sole non bastano in quanto strumento per facilitare l'inclusione sociale dei rom, ma che occorre uno sforzo concertato della comunità, fondato su una solida base giuridica, per coordinare le misure degli attori istituzionali e della società e per obbligare le parti interessate a onorare gli impegni assunti; riconosce quindi anche la necessità di un chiaro impegno legislativo e di una dotazione di bilancio congrua; ha ribadito che gli Stati membri devono garantire che tutte le misure che hanno un impatto diretto o indiretto sui cittadini dell'Unione europea di origine rom siano coerenti con i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla direttiva sull'uguaglianza razziale che vieta esplicitamente la discriminazione diretta e indiretta; sottolinea la situazione precaria di numerosi rom che, esercitando la loro libertà di circolazione all'interno dell'Unione, sono migrati nell'ambito dei suoi confini; sottolinea altresì che le misure prese nei confronti di questi gruppi devono essere conformi alle norme e alla legislazione europee e invita la Commissione e gli Stati membri a stabilire se vi sia la necessità di un approccio europeo coordinato.

## CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE, ORDINANZA N. 1625 DEL 27 GENNAIO 2010 - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI ISCRIZIONE E DI CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS - GIURISDIZIONE TRIBUTARIA.

Con l'ordinanza n. 1625 resa in data 27 gennaio 2010 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, a seguito di ricorso promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avverso il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS per insussistenza dei requisiti formali previsti dall'art. 10 D.Lgs. n. 460 del 1997, a seguito di eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario sollevata dall'Agenzia per le ONLUS è stata chiamata a pronunciarsi in merito al Giudice al quale spetta la relativa giurisdizione. Ha sostenuto l'Agenzia per le ONLUS che la controversia avente



ad oggetto la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS non rientrerebbe tra quelle previste dal D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, riferendosi non a tributi, ma bensì alla definizione dei requisiti che un soggetto deve avere per essere qualificato come ONLUS e dunque alla individuazione del presupposto di accertamento di un tributo; in particolare la cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS sarebbe un atto prodromico rispetto a quelli, impugnabili davanti al giudice tributario, previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e, come tale, rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Sul punto la Corte di Cassazione ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia per le ONLUS, nella fattispecie mancano i presupposti per poter attribuire la controversia agli organi di giustizia amministrativa, e ciò considerato che l'iscrizione nel registro delle ONLUS spetta alle organizzazioni che presentano i requisiti richiesti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, senza alcun margine di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione.

Più precisamente, in presenza delle condizioni richieste l'iscrizione all'anagrafe costituisce un diritto dell'organizzazione richiedente con la conseguenza per cui, non risultando dalla legge l'attribuzione di una giurisdizione esclusiva in tale materia in favore del giudice amministrativo, deve escludersi che il provvedimento in esame ricada nella giurisdizione generale in materia di interessi legittimi.

Allo stesso modo la Corte di Cassazione ha escluso che la controversia possa rientrare nella giurisdizione del Giudice ordinario.

A tal proposito la Corte ha osservato che se è vero che l'iscrizione all'anagrafe attribuisce, oltre al diritto di usufruire delle relative agevolazioni fiscali, anche la possibilità di utilizzare dell'acronimo ONLUS, tuttavia da un lato la ONLUS non costituisce un tipo particolare di compagine sociale, e dunque l'iscrizione all'anagrafe non modifica lo status dell'associazione, comitato, fondazione, società cooperativa o altro ente di carattere privato; dall'altro la ragione della istituzione dell'anagrafe e la ratio dell'intera disciplina sono prettamente fiscali, come confermato dal titolo stesso del D.Lgs. n. 460 del 1997 (*"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"*), nonché dai numerosi benefici di carattere fiscale previsti dal decreto legislativo e ricollegati all'iscrizione nell'anagrafe.

Ciò porta ad escludere, a parere della Corte di Cassazione, che le relative controversie attengano alla individuazione del *"presupposto di un presupposto"*, riferendosi al contrario direttamente all'esistenza dei requisiti per la concessione di individuati benefici fiscali.

Da ciò consegue che, come affermato dalla Suprema Corte, *"La controversia riguardo al provvedimento di cancellazione (o al rifiuto di iscrizione) dall'anagrafe delle ONLUS, di competenza dell'Agenzia delle Entrate, deve... ritenersi attribuita al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, avendo ad oggetto un atto di revoca (o diniego) di agevolazioni (art. 19, lett. h, del citato D.Lgs.)"*.

## **REGIONE TOSCANA - NORME PER L'ACCOGLIENZA, L'INTEGRAZIONE PARTECIPE E LA TUTELA DEI CITTADINI STRANIERI NELLA REGIONE TOSCANA.**

***(Legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 - Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 15 giugno 2009)***

Con la legge in parola la Regione Toscana detta norme dirette a perseguire una serie di obiettivi tra i quali la realizzazione del

primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona; la realizzazione di una società plurale e coesa, tale da favorire la valorizzazione delle culture di origine e delle tradizioni dei cittadini stranieri e, contestualmente, il rafforzamento della coesione sociale intorno ai principi ed alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi; l'istituzione di un sistema regionale che favorisca modalità condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, anche in relazione al sistema del «welfare» e dello sviluppo locale; la promozione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica e la valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società e per la riduzione dei processi di isolamento e di chiusura comunicativa; il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione sociale ed al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente vulnerabili, quali in particolare le donne e i minori.

Destinatari della legge sono i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi presenti sul territorio regionale ed in regola con le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale, fatti salvi in ogni caso gli interventi specifici previsti anche a favore di cittadini stranieri dimoranti sul territorio regionale, nei limiti indicati dalla legge.

La legge prevede che la Regione, le province, i comuni e le società della salute concorrono, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, alla programmazione in materia di immigrazione attraverso il piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione ed il documento annuale di intervento.

Il piano di indirizzo costituisce lo strumento di programmazione nel quale sono indicati gli obiettivi strategici regionali attraverso cui sono attuati e precisati gli indirizzi espressi nel programma regionale di sviluppo in materia di immigrazione. Gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento del piano di indirizzo sono definiti attraverso le conferenze di programmazione, previste dall'art. 6 della legge, e la concertazione con le istituzioni locali e le formazioni sociali prevista dall'ordinamento regionale.

In particolare il piano di indirizzo definisce gli obiettivi strategici da perseguire ed i fattori di rischio da contrastare; le priorità di intervento, anche considerando quelle definite dall'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 41/2005; il quadro dei progetti speciali, innovativi, di ricerca e di sperimentazione, comprese le iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione finalizzate alla promozione di una piena cittadinanza sociale ed al contrasto di ogni forma di discriminazione; le risorse per la realizzazione dei progetti speciali sopra menzionati, nonché l'ambito territoriale di attuazione ritenuto più appropriato.

Il documento annuale di intervento, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale n. 49/1999, costituisce lo strumento di attuazione degli obiettivi stabiliti nel piano di indirizzo; il documento annuale costituisce altresì uno strumento di verifica e di controllo degli interventi posti in essere, degli strumenti e delle strategie scelti per il raggiungimento degli obiettivi individuati a livello locale e regionale, nonché uno strumento di analisi della presenza degli stranieri e dell'evoluzione del fenomeno migratorio. Il documento annuale di intervento contiene in un apposito allegato: le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere ai settori competenti dell'amministrazione regionale; l'analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri; l'individuazione di possibili interventi della Regione all'interno degli organismi di coordina-



mento interistituzionale per ciò che concerne la materia disciplinata nella presente legge.

Nell'ambito delle finalità perseguite dalla legge la Regione sostiene la realizzazione di programmi e progetti volti a promuovere la formazione professionale e l'imprenditoria straniera nei paesi d'origine, anche realizzate a seguito del rientro volontario degli stranieri presenti sul territorio regionale.

Tra le varie misure previste dalla legge rientrano la promozione ed il sostegno alla vita pubblica dei cittadini stranieri residenti in Toscana e muniti di regolare titolo di soggiorno; misure dirette a favorire lo sviluppo delle associazioni di cittadini stranieri, in armonia con le finalità e con il principio di sussidiarietà sociale affermati nello Statuto, nonché a diffondere la presenza dei consigli e delle consulte degli stranieri presso gli enti locali.

La Regione inoltre promuove, in collaborazione con gli enti locali e le scuole, campagne informative rivolte ai giovani cittadini stranieri, al fine di favorire l'accesso al servizio civile regionale; promuove lo sviluppo della comunicazione interculturale con i cittadini stranieri presenti sul territorio e muniti di regolare titolo di soggiorno; promuove l'edilizia abitativa sociale per la salvaguardia della coesione sociale e per la riduzione degli svantaggi di individui o di gruppi nell'accesso ad un abitare adeguato; promuove azioni specifiche finalizzate a garantire parità di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative per i cittadini stranieri; in collaborazione con gli enti locali promuove la qualificazione e la messa in rete delle associazioni e degli organismi del terzo settore che si occupano di mediazione sociale nella ricerca di soluzioni abitative, al fine di rafforzare le opportunità di inclusione dei cittadini stranieri in condizioni di marginalità; sostiene gli enti che provvedono alla realizzazione di soluzioni abitative di accoglienza, anche temporanee, destinate a cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno e sprovvisti di un'autonoma sistemazione abitativa ed alla gestione di residenze e pensionati; sostiene interventi e progetti speciali per promuovere la convivenza interculturale e ridurre i fattori di rischio nelle comunità urbane e rurali; promuove lo sviluppo di specifici servizi di mediazione sociale che operino, nel quadro tracciato dalle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, nella direzione della prevenzione e della rimozione dei micro conflitti derivanti da differenze di carattere culturale con il perseguimento di soluzioni pacifiche e condivise; garantisce ai cittadini stranieri che siano in regola con le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale, il diritto alle prestazioni ed ai servizi offerti dal sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale n. 41/2005; promuove e sostiene il diritto alla salute dei cittadini stranieri, come diritto fondamentale della persona, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 286/1998; promuove l'integrazione sociale dei cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno attraverso la diffusione della conoscenza della lingua italiana; promuove intese con l'ufficio scolastico regionale e con gli enti locali al fine di garantire la frequenza scolastica e l'effettivo pieno esercizio del diritto allo studio dei minori stranieri, l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri, la formazione del personale della scuola attraverso il coordinamento di progetti sull'educazione interculturale, il coordinamento, in collaborazione con gli enti locali, dei servizi di mediazione culturale e linguistica, nonché la promozione del pieno accesso ai servizi per l'infanzia

La Regione inoltre favorisce l'accesso dei cittadini stranieri ad interventi di tirocinio e formazione finalizzati all'acquisizione di nuove competenze professionali o alla valorizzazione di quelle acquisite nel paese di origine, ai fini di un loro inserimento lavorativo; promuove intese volte a facilitare l'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi; promuove azioni volte a facilitare l'in-

contro della domanda e dell'offerta di lavoro per i cittadini stranieri, anche promuovendo accordi di collaborazione con organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e con il terzo settore, al fine di favorire l'ingresso regolare sul territorio dei cittadini stranieri per motivi di lavoro; promuove e favorisce l'accesso e la fruizione dei servizi per l'impiego da parte dei cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno; promuove protocolli di intesa con le università e con le amministrazioni statali interessate ed ogni altra azione finalizzata al riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli professionali dei cittadini stranieri; riconosce le competenze acquisite nei paesi di origine dai cittadini stranieri residenti in Toscana; in collaborazione con gli enti locali promuove il sostegno ed il coordinamento di una rete regionale di sportelli informativi al fine di garantire il supporto ai cittadini stranieri nelle procedure per il rilascio, il rinnovo o la conversione dei titoli di soggiorno, nonché la richiesta di cittadinanza; il pieno accesso alla rete dei servizi territoriali ed il potenziamento dei servizi di mediazione culturale e interpretariato.

Infine la Regione promuove interventi diretti a favorire: a) l'assistenza religiosa nei luoghi di detenzione e di pena, nelle strutture ospedaliere e di cura a richiesta degli interessati; b) l'assegnazione di spazi cimiteriali per la sepoltura e lo svolgimento dei riti funebri; c) la professione del culto in luoghi adeguati; d) l'assegnazione di spazi per la macellazione rituale nel rispetto della normativa vigente; e) il rispetto delle norme alimentari previste dalle diverse tradizioni religiose nelle mense pubbliche; f) lo sviluppo di relazioni tra organizzazioni sindacali ed organizzazioni datoriali per l'esame di possibili intese finalizzate a consentire l'osservanza, all'interno dei luoghi di lavoro, delle prescrizioni rituali e delle festività previste dalle differenti tradizioni religiose; promuove interventi specifici in favore di cittadini stranieri vulnerabili; promuove progetti finalizzati all'individuazione di soluzioni di tutela e affidamento relativamente ai minori stranieri non accompagnati; promuove interventi a favore dei detenuti stranieri, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, nonché a tutela della salute degli stessi; promuove l'incontro tra gli imprenditori stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno e le associazioni imprenditoriali come contributo effettivo all'integrazione; promuove la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione; in collaborazione con province, comuni e con le organizzazioni del terzo settore adotta misure contro la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nell'ambito delle politiche di contrasto contro tutte le forme di discriminazione.

### **REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) - MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA: INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN CONDIZIONI TEMPORANEE DI SVANTAGGIO.**

***(Legge provinciale 26 ottobre 2009, n. 10 - Pubblicata nel Suppl. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 27 ottobre 2009)***

Con la legge in parola vengono introdotte modificazioni all'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2008, n. 5 (*"Legge provinciale sulla scuola"*); in particolare dopo il comma 3 dell'art. 74 è inserito il seguente: *"3-bis. La Provincia promuove gli interventi necessari per sostenere gli studenti in condizioni di impossibilità di frequentare la scuola, dovute a gravi malattie o infortuni, per consentire loro l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità con cui le istituzioni scolastiche e formative, su richiesta del-*

la famiglia, definiscono un progetto personalizzato d'assistenza e tutoraggio a favore di questi studenti.”

Conseguentemente all'art. art. 118, 3° comma, dopo le parole: “degli artt. 67, comma 4,” sono inserite le seguenti: “74, comma 3-bis.”.

## **REGIONE UMBRIA - ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA.**

**(Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 - Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 35 del 5 agosto 2009)**

Con la legge n. 18/2009 viene istituita la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza allo scopo di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, ed assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.

Al Garante è affidata la promozione, la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza socio sanitaria, alla sopravvivenza ed alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.

L'azione del Garante viene esercitata nel rispetto dei principi della normativa nazionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali: la Convenzione Internazionale sui Diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (“*Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*”); Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (“*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996*”); Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.

Compito del Garante è quello di promuovere, in collaborazione con gli enti locali, la scuola e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti; promuovere in accordo con le strutture regionali competenti in materia, iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; promuovere e sostenere forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali, con particolare attenzione al mondo dell'associazionismo e del volontariato; promuovere e vigilare, con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione internazionale ed alla Convenzione europea di cui all'art. 1 della legge; accogliere segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecitare le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela; intervenire nei procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”) ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone minori d'età; promuovere e collaborare alla realizzazione di servizi di

informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigilare in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse, in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI; promuovere, anche in collaborazione con gli enti locali, con la scuola ed altri soggetti, iniziative dirette a rimuovere situazioni di pregiudizio in danno di bambini e adolescenti anche in relazione alla prevenzione dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza, in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (“*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*”); fornire attività di consulenza agli operatori dei servizi sociali; istituire un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicurare la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati; concorrere alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato; collaborare all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.P.R. 103/2007; formulare proposte e, ove richiesti, esprimere pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni.

Nello svolgimento dei propri compiti il Garante: promuove intese ed accordi con ordini professionali ed organismi che si occupano di infanzia e adolescenza; intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati; promuove le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie; segnala la necessità di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori.

Il Garante è eletto dal Consiglio regionale tra persone di comprovata competenza e professionalità, con esperienza nel campo delle problematiche concernenti l'età evolutiva e quelle familiari ed educative.

La legge prevede inoltre l'istituzione dell'Ufficio del Garante che ha sede presso la Giunta regionale e collabora con le strutture regionali competenti nelle materie riguardanti l'infanzia e l'adolescenza.

Il Garante riferisce al Consiglio regionale almeno una volta all'anno sull'attività svolta e trasmette al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa entro il 31 marzo di ogni anno. Da parte sua il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi della Regione previsti dallo Statuto e quelli dei soggetti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.

Infine la legge prevede che il Consiglio regionale, al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, organizza ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una conferenza regionale sull'infanzia ed adolescenza in collaborazione con il Garante, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.

(segue da pag. 4)

## POCHI FIGLI E MOLTO COSTOSI

per garantirgli momenti di socializzazione protetta. Oltre alla severità del carico fiscale vi è nel nostro Paese una **più ridotta rete di servizi** che possono affiancare la famiglia nel compito di cura dei figli sostenendola, dagli asilo nido ai centri sociali, all'assistenza domiciliare (in caso di sostegno educativo), al tempo pieno scolastico basato su attività ludico-espressive e aggregative. Gli stessi oratori hanno perso risorse umane e iniziative negli ultimi anni e quindi quel ruolo educativo importante che un tempo avevano.

Tutto ciò richiede un ripensamento generale su cosa significhi oggi avere dei figli, bene più raro di un

tempo e assolutamente importante perché rappresentano il **"bene comune" del nostro futuro**. I recenti efferati infanticidi registrati dai media segnalano un rigetto di genitori disperati nei confronti dei figli per la difficoltà a sostenere le incombenze educative, di cura e mantenimento dei figli e marcano la solitudine di tante famiglie rispetto a tali compiti.

La responsabilità nei confronti del bene figlio non può essere circoscritta alla sola sfera privata, ma richiede una condivisione sociale. E quindi una nuova politica sostenuta da tutte le forze sociali orientata ai figli. Ciò richiede un **"Welfare relazionale"** dell'infanzia e dei figli, per usare il concetto chiave di Donati, che rilanci la centralità della famiglia come cellula primaria dello Stato e non la lasci sola.

\* *Ricercatore Fondazione – Terzo settore.*

(segue da pag. 8)

## DALL'ISTITUTO PER I MINORI ALLE COMUNITÀ EDUCATIVE

deistituzionalizzazione si sia effettivamente realizzato.

Le comunità educative, oltre ad essere una risorsa per i minori accolti, devono infatti rappresentare anche una risorsa per il loro territorio di appartenenza mettendo a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienza. Ma è anche dal territorio che emergono, grazie al confronto con altri soggetti (servizi scolastici, servizi comunali, associazionismo, volontari, ecc.), stimoli al cambiamento indispensabili per non irrigidire il lavoro in comunità. E' solo sviluppando l'orientamento tendenziale a mettere a disposizione la competenza educativa accumulata, per trasferirla ad altre attività suggerite dalle esigenze locali, che le comunità educative possono diventare un fattore dinamico del sistema dei servizi locali (centri diurni, assistenza educativa domiciliare, servizi di sostegno alla genitorialità, ecc.).

Solo così le comunità oltre a diventare realtà flessibili, competenti, maggiormente aderenti ai bisogni dei minori stessi possono modellarsi nel corso del tempo e concorrere attivamente a definire possibili risposte anche a bisogni educativi diversi dalla residenzialità che, di volta in volta, si manifestano a livello locale.

### CONCLUSIONI

Qualità, lavoro per progetti e territorio sono le parole chiave delineate nel pro-

cesso che parte dall'istituto e arriva alle comunità educative. Quest'ultime adottano una metodologia di presa in carico dei minori affidati che ha come proprio fondamento la definizione per ciascun ospite di un P.E.I. (progetto educativo individuale) condiviso con i servizi sociali territoriali di riferimento del minore stesso. Le finalità da perseguire sono quelle comunque e sempre di aiutare i minori accolti a crescere, ad elaborare, nel luogo che per un periodo li ospita, ciò che appartiene al passato e a costruirsi una rappresentazione del futuro con un'entrata o un rientro il più rapido possibile nella vita corrente.

Tutto questo si deve svolgere nella massima attenzione alla valorizzazione delle capacità dei giovani ospiti e alle loro specificità individuali con la predisposizione di conseguenti percorsi individualizzati. L'agire operativo da parte di chi accompagna i minori deve, del resto, sempre essere improntato a una costante intenzionalità educativa e aperto alla valutazione del proprio lavoro adottando il più possibile forme di trasparenza e di coinvolgimento di quanti hanno relazioni significative con i minori accolti.

Le comunità devono però saper anche assolvere nel loro territorio di appartenenza una doppia funzione: quella di risorsa educativa per i minori a maggior disagio e quello di soggetti attivi e partecipi alle politiche sociali locali per contribuire allo sviluppo di interventi nuovi anche preventivi a favore della popolazione in età evolutiva. Ciò significa costruire comunità flessibili e competenti che possono modellarsi nel corso del tempo nel confronto con la domanda e le aspettative in campo educativo che via via si manifestano a livello di contesto locale di cui le comunità educative dovranno essere sempre più parte integrante.

\* *Direttore generale S.P.E.S.*



nuova  
proposta

Questa pagina vuole essere un "colpo d'ala", cioè una proposta per un momento di riflessione.

## PELLEGRINO NEL TEMPO

*Gesù Cristo  
che hai fatto una traversata così lunga  
dal Padre  
per venire a piantare la Tua tenda in mezzo a noi,  
Tu che sei nato  
nell'incertezza di un viaggio ed hai corso tutte le strade,  
quella dell'esilio, quella dei pellegrinaggi  
quella della predicazione:  
strappami dall'egoismo e dalla comodità,  
fà di me un pellegrino.*

*Signore Gesù,  
che hai preso così spesso il sentiero della montagna,  
per trovare il silenzio e ritrovare il Padre,  
per insegnare ai Tuoi apostoli e proclamare le beatitudini,  
per offrire il Tuo sacrificio,  
inviare i Tuoi apostoli a far ritorno al Padre:  
attirami verso il bene, la bontà, la verità, la giustizia,  
la bellezza,  
e fa' di me un pellegrino della montagna,  
per imparare l'autenticità, la libertà, l'essenzialità:*

*Signore, mi creasti per amore e per amare:  
fa' che io cammini verso di te  
con tutti i miei fratelli di Cristo, in Cristo,  
con tutti coloro che ci hanno preceduti nel cammino  
verso la terra dei vivi,  
con tutta la mia vita, nell'audacia e nella adorazione.  
Amen!*

*Claudio*

*nuova  
proposta*

Bollettino ufficiale dell'UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale

**Direttore Responsabile: MAURIZIO GIORDANO**

**Redazione ed Amministrazione:** 00182 Roma - Via Mirandola, 15 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303

e - mail: [info@uneba.it](mailto:info@uneba.it) - sito internet: [www.uneba.org](http://www.uneba.org)

Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 88 del 21/2/1991

Progetto, realizzazione grafica e stampa:

Consorzio AGE s.r.l. - Via Giustiniani 15/A - Roma - Tel. 069111307